

ESENTE



Aut 27876/16

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
SEZIONE IV

il giudice di pace di Roma, dott.ssa [redacted] ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2892 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente

TRA

[redacted], elettivamente domiciliato in Roma, [redacted]  
[redacted] presso lo studio dell'avv. Dalila Loiacono, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di opposizione.

OPPONENTE

E

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore elett.te dom.ta in Roma, Via Attilio Regolo n.12/d, presso lo studio dell'avv. Zosima Vecchio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di costituzione.

OPPOSTA

E

Roma Capitale, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliata elett.te dom.to in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso l'Avvocatura Comunale, in giudizio a mezzo funzionario delegato Perricciuolo Nicoletta

OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione ex art.615 c.p.c.

CONCLUSIONI: come da verbale di causa.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ritualmente notificato a Roma Capitale ed alla Equitalia Sud, l'istante proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720130266135485, eccependo, fra l'altro, l'inesistenza del titolo esecutivo sotteso e la illegittima applicazione delle maggiorazioni. Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo come in atti.

Nessun mezzo istruttorio veniva espletato e la causa, all'udienza del 12.07.16, veniva introitata a sentenza sulla scorta della documentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e della discussione.

Preliminarmente, in rito si osserva che l'azione correttamente introdotta dall'opponente con atto di citazione, vertendo sulla contestazione del diritto della Equitalia Sud S.p.A., a procedere ad esecuzione forzata, va configurata ai sensi dell'art.615 comma 1 cpc come opposizione ad esecuzione forzata non ancora iniziata.

Sempre in via preliminare è da rigettare l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della Equitalia Sud, in quanto Ente dal quale proviene l'atto impugnato.

Ciò posto, nel merito, la domanda è fondata e va pertanto accolta sulla base e nei limiti delle considerazioni che seguono.

Invero, Roma Capitale non ha versato in atti i verbali di accertamento di violazione indicati nella predetta cartella di pagamento né ha dato prova dell'avvenuta rituale notifica degli stessi ( dalle relate di notifica il destinatario è risultato sconosciuto all'indirizzo di accesso, con conseguente nullità assoluta dei successivi adempimenti ex art 140 c.p.c. ).

Pertanto l'obbligazione conseguente alle relative violazioni va dichiarata estinta (ex art.201, ultimo comma del vigente codice della strada, di cui al D.Lgs. n.285/1992).

Assorbiti gli altri motivi di opposizione

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P Q M

Il GdP definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione così provvede:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara non dovute le somme intimate con la cartella di pagamento n. 09720120288606936 e relative sanzioni di cui ne ordina lo sgravio;
  - condanna Roma Capitale e la Equitalia Sud, in solido, al pagamento delle spese di giudizio che, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, liquida in € 330,00, di cui € 43,00 a titolo di esborsi, oltre I.V.A., CAP.e Spese Generali nella misura di legge con il beneficio della distrazione ex art.93 c.p.c..
- Così deciso in Roma in data 28.07.16



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 19.8.16

IL CANCELLIERE

Dott.ssa Sabina Mori